

Prot. 231/en 2003

Trieste, 27 aprile 2023

Decreto per variazione tabellare

Il Presidente f.f.

Vista la risposta al quesito di data 29.11.2022 del Direttore Generale degli Affari Interni – Ufficio Primo, Reparto Primo servizi relativi alla Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che ad ogni buon conto si allega;

preso atto del corso pacifico della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenza nr. 5414 del 2023) secondo cui l'opposizione avverso i decreti di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emessi nell'ambito di un procedimento penale, va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale;

verificato che i procedimenti, riservati dalla Legge alla competenza del Presidente del Tribunale, sono stati delegati nel progetto tabellare 2020 -2022 ai giudici della sezione civile;

ritenuta quindi la necessità di modificare il progetto tabellare, laddove si prevede che vengono assegnati ai giudici della sezione civile, su delega del Presidente del Tribunale, anche i procedimenti previsti dall'art. 99 del D.P.R. 115/2002 relativi a giudizi penali, tenuto altresì conto del notevole numero di procedimenti di opposizione gravante sulla sezione stessa e originati dal contenzioso in materia di protezione internazionale;

DISPONE

dalla data di approvazione all'unanimità da parte del Consiglio Giudiziario della presente proposta, e fatta sempre salva la decisione del CSM, che i ricorsi ex art. 99 D.P.R. 115/02 avverso provvedimenti emessi da giudici penali o della sezione G.I.P. vengano assegnati:

quanto alla sezione penale, ai giudici onorari, progressivamente in ordine di anzianità e partendo dal giudice onorario meno anziano e secondo sopravvenienza cronologica, ferma l'incompatibilità

qualora si tratti del giudice persona fisica che ha emesso il provvedimento impugnato, nel qual caso viene assegnato al giudice onorario successivo nell'ordine anzianità di cui sopra;

quanto alla sezione GIP, a rotazione fra i giudici della Sezione secondo l'ordine di anzianità crescente e secondo sopravvenienza cronologica, ferma l'incompatibilità qualora si tratti del giudice persona fisica che ha emesso il provvedimento impugnato, nel qual caso viene assegnato al giudice successivo nell'ordine anzianità di cui sopra.

I provvedimenti adottati dal giudice per la fissazione dell'udienza e per la definizione del procedimento dovranno essere adottati in forma cartacea fino ad implementazione dei sistemi, come indicato nella risposta a quesito sopra citata.

dispone

che il presente provvedimento:

- a) sia inserito in COSMAPP;
- sia comunicato ai sensi dell'art. 41 della circolare sulla formazione delle Tabelle 2020-2022 ai Magistrati, al Presidente della Corte d'Appello, al Consiglio Giudiziario;
- c) che sia comunicato altresì al Procuratore della Repubblica, al Dirigente Amministrativo, ai Responsabili e al Personale delle Cancellerie, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.

Il Presidente f.f.
(dott. Arturo Picciotto)